Dr.ssa CHIARA GRAZIOLI
NOTAIO
25032 CHIARI - Viale Bonatelli, 2/b
Tel. 030/7002776

N. 18533 di rep. N. 6668 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "COMUNITA' DI ZONA S.R.L.", società a responsabilità limitata con unico socio

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta ottobre duemiladodici
alle ore nove e minuti trenta
30/10/2012 ore 9.30

In Chiari, Viale Bonatelli n. 2/b, nel mio studio.

Avanti a me dott.ssa Chiara Grazioli, notaio in Chiari, iscritto al Collegio notarile di Brescia, senza testimoni per rinuncia del comparente con il mio consenso, è presente:

MORETTI ENIO, nato a Chiari (BS) il 16 settembre 1964, residente a Chiari (BS) Via Località Camundo n. 4, imprenditore, Codice fiscale: MRT NEI 64P16 C618Y, di cittadinanza italiana; titolare della carta d'identità n. AK 5621148 rilasciata dal Comune di Chiari in data 11 settembre 2004 scadente l' 11 settembre 2014, della cui identità personale sono certo.

Detto comparente dichiara di essersi costituito quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "COMUNITA' DI ZONA S.R.L.", società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Chiari (BS) Via Dell'Agricoltura n. 2/B, capitale sociale di Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila virgola zero zero), interamente versato, durata al 31 dicembre 2050, iscritta al n. 405970 REA presso la C.C.I.A.A. di Brescia, Partita IVA 01911350989, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia: 91002260171, per tenerne l'assemblea; quindi, ai sensi dello statuto sociale e su designazione dei presenti, assume la presidenza, mi chiama a redigerne il verbale e constata:

- che è rappresentato in proprio e/o per deleghe riconosciute valide dal presidente e depositate con il foglio presenze tra gli atti della società il 100% (cento per cento) del capitale sociale interamente posseduto da "COMUNE DI CHIARI" con sede in Chiari (BS) in Piazza Martiri della Libertà n. 26, Codice Fiscale 00606990174, socio rappresentato da ZOTTI GABRIELE, nato a Chiari (BS) il 6 febbraio 1974, a ciò autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29 ottobre 2012, esecutiva a' sensi di legge;
- che sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione:

MORETTI ENIO, nato a Chiari (BS) il 16 settembre 1964, predetto, Presidente

ASSONI MAURO, nato a Chiari (BS) il 15 agosto 1963, consigliere,

GIACOMELLI ANGELO, nato a Trenzano (BS) il 23 marzo 1966, consigliere,

nominati con verbale di assemblea in data 26 ottobre 2012, regolarmente depositata in data 29 ottobre 2012;

- che sono presenti i membri effettivi del collegio sindacale:

QUARANTINI GUGLIELMO, nato a Chiari (BS) il 18 marzo 1969,

Registrato a CHIARI
il 30.10.2012
al n. 3081
Serie 1T
Euro 168,00

NOTAIO Chiara GRAZIOLI - 25032 Chiari (Brescia) - Viale Bonatelli, 2/b - Tel. 030/7002776 - Fax 030/7001777 - E-mail: grazioli@notariato.it

Presidente del Collegio Sindacale

ZOTTI PAOLA, nata a Chiari (BS) il 25 novembre 1972, Sindaco Effettivo,

RUBAGOTTI TARCISIO, nato a Treviglio (BG) il 21 febbraio 1960, Sindaco Effettivo,

- che gli aventi diritto sono stati notiziati dell'assemblea e dell'ordine del giorno a sensi di legge e di statuto come i presenti confermano;
- che è stata da egli presidente accertata la identità e la legittimazione degli aventi diritto alla partecipazione alla presente assemblea;
- che quindi l'assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria e può validamente deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica della denominazione sociale;
2. Revisione generale dello statuto sociale e adozione di un nuovo testo dello stesso anche in adeguamento alla normativa in materia di società partecipate da enti pubblici e in particolare di società cosiddette "in house providing";
3. Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente illustra i motivi per cui si rende necessario:

* modificare la denominazione sociale in "CHIARI SERVIZI SRL";
* procedere ad una revisione dello statuto sociale per meglio adeguarlo alle nuove esigenze della società ed alla normativa legale vigente in materia di società partecipate da enti pubblici e in particolare di società cosiddette "in house providing", approvando conseguentemente il nuovo testo dello statuto sociale.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, punto per punto, con singole separate decisioni, sempre all'unanimità

D E L I B E R A

1) di modificare la denominazione sociale in "CHIARI SERVIZI SRL" modificando conseguentemente l'articolo 1 (uno) dello statuto sociale come segue:

"Articolo 1 Denominazione

E' costituita, ai sensi del D.Lgs 267/2000 la società a responsabilità limitata denominata

"CHIARI SERVIZI SRL"

Alla società si applicano tutte le disposizioni previste dal Codice Civile nonché dalle normative speciali in materia di società partecipate da enti pubblici e in particolare quelle in materia di società cd. "in house providing"".

2) di procedere ad una revisione generale dello statuto sociale al fine di adeguarlo alle esigenze della società e alla nuova normativa legale vigente in materia di società partecipate da enti pubblici e in particolare di società cosiddette "in house providing", variando anche la numerazione dei relativi articoli, approvando il nuovo testo dello stesso che, aggiornato anche alle modifiche di cui sopra viene allegato

al presente sotto la lettera "A", dando atto che restano fermi e invariati capitale, durata e Comune dove è posta la sede della società con precisazione ai soli fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente:
Chiari (BS) Via Dell'Agricoltura n. 2/B.
3) BENI
Le parti danno atto che alla società appartengono i seguenti beni immobili e/o mobili registrati:
la proprietà superficiaria per anni 99 (novantanove) a decorrere dalla data del 26 novembre 2009 rinnovabili per uguale periodo di:
unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati del Comune di Chiari come segue:
foglio 28 sez. NCT - Catasto Fabbricati
mappale 379 sub. 3 Via Dell'Agricoltura n. 2/B p. T-1-2 cat. B/4 cl.U mc. 1293 R.C. Euro 934,89
mappale 379 sub. 4 Via dei Vetrai n.23 p.T cat. C/2 cl. 2 mq. 248 R.C. Euro 384,24
Con diritto proporzionale alle parti comuni per legge, documenti catastali e provenienza.
CONFINI Da nord verso est, sud ed ovest: come alle mappe e planimetrie catastali.
AUTOMEZZI:
* autocarro marca IVECO MAGIRUS 260E43/80, targa CE975JM, telaio WJME2NSJ004259940, portata Kg 15800
* autoveicolo marca ISUZU NLR85-D5A, targa DR651ZY, telaio JAANLR85E97100346, portata Kg 660
* autoveicolo marca IVECO MAGIRUS 260E30/E3/75, targa CD177BW, telaio WJME2NMK004253517, portata Kg 10940
* autoveicolo marca IVECO FIAT 190 26 4 0 LOCAR 29 BS CAT. II, targa BSD93327, telaio ZCFA1VLJ004121373, portata Kg 12000
* autocarro marca IVECO FIAT 190 26 4 0 VERAS 3A CAT. N3, targa BSA54838, telaio ZCFA1VLJ004070807, portata Kg 11200
* autoveicolo marca IVECO FIAT 190 26 4 0 VERAS 3B CAT. N3, targa BSA46943, telaio ZCFA1VLJ004070523, portata Kg 9200
* autoveicolo marca IVECO MT190E30 K GIRELLI 26 CP, targa AZ969MD, telaio ZCFA1VMK004195523, portata Kg 11000
* autoveicolo marca EFFEDI TS28 CB, targa AZ880PH, telaio ZC628000100006706, portata Kg 845
* autocarro marca EFFEDI TS 27 V CTG N1, targa AA084FY, telaio ZC6TS270900003833, portata Kg 1400
* autocarro marca FIAT AUTO SPA 188DXH1A CX FIAT PUNTO, targa CN210HA, telaio ZFA18800004808825, portata Kg 410
Si autorizzano voltura e trascrizione del presente con rinuncia a eventuali diritti di ipoteca legale e con sollievo per i competenti uffici e i rispettivi Conservatori da ogni responsabilità in merito.
Viene dato mandato a MORETTI ENIO perchè provveda ove utile o necessario a meglio descrivere e/o identificare i beni della

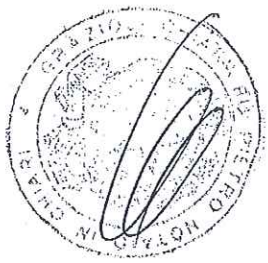

società, prestandosi agli atti, firme, pratiche e incombenze relative, intendendosi all'uopo conferiti tutti i più ampi poteri

4) di dare mandato a MORETTI ENIO predetto perchè compia quanto necessario e/o utile ai fini della pubblicazione ed iscrizione del presente.

L'ordine del giorno viene approvato all'unanimità per alzata di mano punto per punto e nel suo complesso.

Spese e imposte del presente e conseguenti a carico della società deliberante.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara sciolta l'assemblea e toglie la seduta alle ore dieci e minuti venti (ore 10.20).

Da me letto con l'allegato alla parte.

Scritto da me e da persona di mia fiducia per 3 (tre) pagine intere e fin qui dell'ultima su di 1 (uno) foglio.

F.to MORETTI ENIO

F.to CHIARA GRAZIOLI NOTAIO

Allegato "A" all'atto N. 18533/6668 Rep. C. Grazioli

STATUTO

Articolo 1 Denominazione

E' costituita, ai sensi del D.Lgs 267/2000 la società a responsabilità limitata denominata

"CHIARI SERVIZI SRL"

Alla società si applicano tutte le disposizioni previste dal Codice Civile nonché dalle normative speciali in materia di società partecipate da enti pubblici e in particolare quelle in materia di società cd. "in house providing"

Articolo 2 Oggetto e scopi

La società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti i servizi pubblici locali in genere, consentite alle società partecipate da enti pubblici e in particolare alle società cd. "in house providing".

La società potrà inoltre, nei limiti previsti per le società partecipate da enti pubblici e in particolare per le società cd. "in house providing", esercitare le seguenti attività:

raccolta e smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;

produzione, gestione e distribuzione di energia elettrica, gas, calore e vapore;

sistemi informatici, telematici e telefonici

accertamento riscossione tributi

manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e giardini;

realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale;

Non esiste alcun rapporto di terzietà tra gli enti pubblici locali soci e la società che si configura come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione controllante.

L'attività contrattuale della società è sottoposta a procedure ad evidenza pubblica, ai sensi delle norme previste per l'ente locale partecipante.

La società per uniformare la propria attività ai principi di economia, efficienza efficacia ecosostenibilità delle tariffe deliberate dal Comune socio, può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine, a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari.

Nei settori di proprio interesse, la società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, se nell'interesse sociale, il tutto nei limiti previsti per le società partecipate da enti pubblici e

in particolare per le società cd. "in house providing".

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 3 Sede

La società ha sede in Chiari (BS).

Articolo 4 Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 Capitale

Il capitale sociale è di Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 6 Domiciliazione

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società, è quello che risulta iscritto presso il Registro Imprese.

Articolo 7 Controllo Analogo (Indirizzo Programmazione Vigilanza e Controllo)

La società è a totale capitale pubblico locale.

La società è soggetta all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo, esercitata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 let. "g" TUEL.

Gli indirizzi risultano dalle delibere di Consiglio Comunale, dallo statuto Comunale, dai Regolamenti comunali ove espressamente da questi previsto, dallo statuto sociale, dal contratto di servizio. Rientrano tra gli atti di indirizzo i piani tariffari.

Il contratto di servizio dovrà prevedere in capo alla società la redazione:

a) della carta dei servizi;

b) del codice di comportamento della governance;

c) del codice etico.

La società realizza la parte più importante della propria attività con l'Ente pubblico che la controlla.

I rapporti tra la società e gli enti concedenti saranno regolati da appositi contratti di servizio redatti ai sensi della normativa vigente.

L'ente Pubblico Locale, titolare del capitale sociale, esercita sulla Società un controllo gestionale, economico e finanziario analogamente a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

L'ente pubblico locale esplica il controllo analogo sulla società mediante:

- Predisposizione, all'atto dell'insediamento del nuovo

C.d.A., di un programma operativo contenente gli indirizzi da perseguire e gli obiettivi da raggiungere da parte della Società nel corso del mandato;

- Esame preventivo degli atti sottopostogli prescrivendo alla Società l'adozione di eventuali atti di indirizzo vincolanti;
- Verifica dell'esatta esecuzione da parte della Società degli atti di indirizzo ed eventuale adozione, in caso di violazione, di ogni provvedimento necessario cui la Società dovrà adeguarsi

La Società, onde consentire l'esercizio del controllo da parte dell' Ente Pubblico Locale, ha l'obbligo di far pervenire al socio/soci (almeno trenta giorni prima del termine fissato per il loro esame da parte degli organi societari preposti) i seguenti documenti relativi alle seguenti attività e/o proposte:

a) piani operativi annuali, piani di investimento e di assunzione del personale;

b) predisposizione e modifica di contratti di servizio, fidejussioni e prestazioni di garanzie;

c) nomina, sospensione e licenziamento di direttori e dirigenti;

d) alienazioni di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how, di valore superiore e 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) Euro per ogni singola transazione;

e) compravendite e permute di beni immobili di valore superiore a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) Euro per ogni singolo immobile;

f) assunzione di mutui;

g) budget piano strategico ed industriale, piano pluriennale e annuale degli investimenti.

h) acquisizioni, cessioni, conferimenti a terzi sia in proprietà che in gestione di aziende o di rami di azienda;

i) acquisto, conferimenti e cessioni di partecipazioni sociali;

l) costituzione di nuove società;

m) modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale.

Entro venti giorni dalla ricezione, il socio potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti; il silenzio nei termini suesposti equivale a tacito assenso.

Articolo 8 Detenzione e trasferimento di quote

Possono partecipare alla società unicamente enti pubblici locali nella configurazione di cui all'art.2 comma 1 D. Lgs. 267/2000.

Le quote sociali, nominative e indivisibili, sono trasferibili per atto fra vivi unicamente ad enti pubblici locali, nel rispetto delle norme di legge e in conformità ai requisiti

del controllo analogo.

Articolo 9 Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato come per legge.

Articolo 10 Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio e pertanto si applica la normativa di legge.

Articolo 11 Liquidazione delle partecipazioni

La liquidazione delle partecipazioni avviene come per legge.

Articolo 12 Amministratori

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri nominati secondo quanto previsto per le società partecipate da enti pubblici e in particolare per quelle in materia di società cd. "in house providing"
Laddove consentito dalla legge la società, in alternativa al consiglio di amministrazione, potrà essere amministrata da un amministratore unico.
Gli amministratori hanno l'obbligo di non concorrenza.

Articolo 13 Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dal socio/soci al momento della nomina e comunque per un periodo non superiore al TRIENNIO salvo revoca o dimissioni.
Gli amministratori sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione.
Gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 14 Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti e consiglieri delegati.

Articolo 15 Adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l' ora della riunione, nonchè l' ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominati.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l' identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16 Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società nel rispetto di quanto previsto in materia di "controllo analogo" di cui all'articolo 7 (sette) del presente statuto.
Per il compimento degli atti ivi previsti sarà necessario il consenso del socio/soci secondo le modalità ivi previste o in alternativa mediante autorizzazione risultante da decisione del/i socio/i secondo le modalità e le maggioranze previste nel prosieguo del presente per le decisioni del socio/soci.
Pertanto l'organo ammisistrativo ha poteri di amministrazione ordinaria per gli atti non principali, mentre esegue sulla base degli indirizzi dei soci i principali atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In sede di nomina possono essere indicati particolari limiti ai poteri degli amministratori.
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Anche per le materie di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione come definito dall'art. 2475 c.5 del c.c. devono sussistere gli indirizzi di assemblea.
L'organo amministrativo predispone il controllo di gestione infrannuale a livello di conto economico, completo dell'analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione e del report infrannuale in termini di efficacia (volume attività) ed efficienza (qualità dell'attività) con minimo due rilevazioni annue.
I report saranno inviati per il debito controllo al Sindaco di Chiari in qualità di rappresentante legale del Comune.

Articolo 17 Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento al vice presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.
La rappresentanza della società spetta anche all'amministratore unico laddove nominato.
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell' atto di nomina.

Articolo 18 Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità per l'attività svolta nonchè determinare un' indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione del socio/soci il tutto nel rispetto delle norme previste in materia di società partecipate da enti pubblici e in particolare di società cd. "in house providing".
Il compenso per direttori, institori e procuratori se nominati è determinato dal socio.

Articolo 19 Organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo è fatta dai soci ed è obbligatoria nei casi previsti dalla legge; fuori da questi casi i soci possono comunque nominare un organo di controllo.
L'organo di controllo può essere monocratico (sindaco unico) o pluripersonale (collegio sindacale); qualora non sia previsto dalla legge con disposizione inderogabile che l'organo di controllo debba essere monocratico o pluripersonale, i soci possono scegliere se nominare un sindaco unico o un collegio sindacale.
Quando nominato il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti; il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio; quando previsto per legge i membri del collegio sindacale o il sindaco unico devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo l'organo di

controllo sarà regolato dalle norme di legge previste in materia per le società per azioni, in particolare per quanto riguarda la durata della nomina, la cessazione dalla carica, la rieleggibilità, il compenso, le cause di ineleggibilità e decadenza, le competenze ed i doveri nonchè le regole di funzionamento.
All'organo di controllo viene attribuita anche la revisione legale dei conti della società, salvo che la legge richieda obbligatoriamente la nomina di un revisore, o che i soci, pur non essendo obbligatorio ex lege, decidano di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore.
Il domicilio dei sindaci, nei rapporti con la società, è quello che risulta iscritto presso il Registro Imprese; l'indirizzo di posta elettronica, il fax e i numeri telefonici dei sindaci, per i loro rapporti con la società, sono, qualora non risultanti dal Registro Imprese, quelli che risultano dai libri e/o negli atti sociali ed espressamente comunicati da detti soggetti alla società.
All'organo di controllo spetta anche il controllo degli strumenti programmatici, sul controllo di gestione e sul reporting di cui al precedente art.7.

Articolo 20 Revisore

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Qualora la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, anche al di fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, questi deve in ogni caso essere iscritto nell'apposito registro.
Il domicilio del revisore, nei rapporti con la società, è quello che risulta iscritto presso il Registro Imprese; l'indirizzo di posta elettronica, il fax e i numeri telefonici del revisore, per i suoi rapporti con la società, sono, qualora non risultanti dal Registro Imprese, quelli che risultano dai libri e/o negli atti sociali ed espressamente comunicati da detto soggetto alla società.

Articolo 21 Decisioni dei soci

Hanno diritto di voto il socio/soci iscritti nel Registro delle Imprese.
Il socio/soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge in particolare in materia di società partecipate da enti pubblici e in particolare in materia di società cd. "in house providing" nonché dal presente statuto.
In particolare sono di competenza dei soci gli indirizzi sugli atti di gestione straordinaria e su quelli principali di gestione ordinaria di cui in particolare ai precedenti artt.7 e 16 del presente statuto.

Articolo 22 Assemblea

Le decisioni del/i socio/soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo di propria iniziativa o su richiesta del socio anche fuori

dalla sede sociale, purchè nella provincia dove ha sede la società.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L' assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l' adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante nel Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l' assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l' intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell' argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 23 Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico se nominato; in caso di mancanza di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell' assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l' identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell' assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell' assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-

lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

Articolo 24 Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.
Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 25 Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26 Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; l'assemblea è costituita e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.
Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

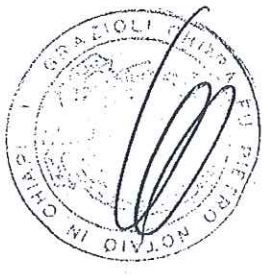

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

Articolo 27 Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato verranno destinati come per legge.
Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.
Sono fatte salve diverse disposizioni in materia di società partecipate da enti pubblici e in particolare quelle in materia di società cd. "in house providing".

Articolo 28 Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
In tal caso l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 29 Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.
Restano fatte salve norme inderogabili relative alle società partecipate da enti pubblici e in particolare norme previste in materia di società partecipate da enti pubblici e in particolare quelle in materia di società cd. "in house providing"

F.to MORETTI ENIO
F.to CHIARA GRAZIOLI NOTAIO